



COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(approvato con deliberazione del CC n° del)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 15 dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sono sottoposte oralmente o, su richiesta del Presidente, per iscritto, al Presidente stesso che può:

a) decidere seduta stante;

b) sospendere temporaneamente la seduta per sentire la Conferenza dei Capigruppo e quindi:

- decidere in merito;
- rimettere la decisione al Consiglio Comunale.

2. Un terzo dei Consiglieri Comunali presenti può in ogni caso chiedere che sull'eccezione sollevata e formalizzata per iscritto sia il Consiglio ad esprimersi con apposita votazione.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni, non disciplinate normativamente, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento, all'analogia, alla consuetudine e alla prassi.

Art. 3 Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza

1. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che le sottopone al parere della Commissione Consiliare Permanente "Atti Normativi".

2. La questione, corredata del parere, è rimessa poi alla decisione del Consiglio Comunale.

3. L'interpretazione delle norme regolamentari ha natura permanente ed in merito ad essa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 4 Diffusione del Regolamento

1. I Consiglieri neoeletti ricevono dal Presidente del Consiglio il presente Regolamento.

2. Nelle sale di adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari deve trovarsi depositata copia del Regolamento unitamente alla raccolta delle pronunce interpretative di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5 Sede delle adunanze

- 1.** Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala adeguatamente attrezzata all'uso.
- 2.** I locali ove si svolgono le adunanze devono prevedere appositi spazi riservati al pubblico e agli organi di informazione.
- 3.** Il Presidente del Consiglio, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o su richiesta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. In ogni caso la riunione deve essere tenuta nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.
- 4.** Per tutta la durata della seduta, all'interno dell'aula vengono esposte le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, nonché il gonfalone del Comune di Castelfiorentino. Non è consentito esibire in aula altre bandiere, simboli o vessilli, fatta eccezione per quelli che di volta in volta potranno essere autorizzati, a domanda, dal Sindaco.
- 5.** La sede ove ha luogo l'adunanza del Consiglio deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 6 Seduta congiunta

- 1.** Per la trattazione di argomenti di interesse sovracomunale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e in accordo con gli altri enti locali, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in seduta congiunta con altre assemblee elettive di enti territoriali.
- 2.** Nell'accordo con gli altri enti locali, verrà definita la sede, l'orario e l'oggetto della riunione.
- 3.** Di norma, fungerà da segretario il Segretario Generale del Comune presso il quale ha luogo la riunione.
- 4.** Anche in caso di seduta congiunta si applicano le disposizioni normative in materia di corresponsione del gettone di presenza e rimborso delle spese di viaggio.
- 5.** In tali sedute non possono essere adottati atti aventi natura provvedimentoale, né possono essere assunti impegni di natura economica-finanziaria a carico del bilancio comunale.

Art. 7 Seduta aperta

- 1.** In attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. N. 267/2000, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare sedute aperte del Consiglio, quale forma di partecipazione popolare alla vita pubblica locale.
- 2.** Alle sedute aperte la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno, nonché ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.

3. Nel corso delle sedute aperte non si procede a votazione da parte dei Consiglieri Comunali. Pertanto, la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio in seduta aperta non dà luogo ad un formale provvedimento amministrativo, nella forma di deliberazione collegiale, sul quale si sia formata la volontà del Consiglio Comunale. E' posto in capo al Presidente del Consiglio Comunale la possibilità di iscrivere l'argomento alla prima seduta utile di un Consiglio Comunale successivo.

Art. 8 Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno consentito l'elezione del Sindaco e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno visto l'elezione del proprio candidato alla carica di Sindaco e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 9 Presidente del Consiglio

1. Per quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. N. 267/2000 e in dipendenza dell'art. 15 comma 6 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta per la durata dell'intera legislatura, il quale assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il presente Regolamento.

2. Le funzioni di Presidente del Consiglio, nei casi di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Consigliere Anziano ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto.

Art. 10 Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio e ne tutela la dignità e il ruolo.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- fissa la data dell'adunanza;
- compila l'ordine del giorno della seduta;
- fissa le modalità di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;
- organizza l'attività del Consiglio, e con la Conferenza dei Capigruppo, ne definisce periodicamente il programma, predisponendo il calendario dei lavori;
- esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio dalle sedute, ai fini

- dell'eventuale avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 19/5 dello Statuto Comunale;
- invita ad audizioni in Consiglio Comunale persone esterne al consesso, quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nella sala delle adunanze e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.

4. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale emana direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la Conferenza dei Capigruppo quale organo di consultazione.

6. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessita di apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata e le finalità della missione, corredata da apposita documentazione.

Art. 11 Cessazione

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni nonché per cessazione, per qualunque motivo, dalla carica di Consigliere Comunale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente è surrogato nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 19/4 dello Statuto.

3. Le dimissioni del Presidente devono essere formulate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Comunale. Esse sono poste all'ordine del giorno, per la surroga di cui al comma precedente, del primo Consiglio Comunale utile. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di accettazione.

Art. 12 Sindacato sull'operato del Presidente del Consiglio

1. I Consiglieri Comunali possono chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio sul suo operato, precisando per iscritto i motivi della richiesta.

2. Il Presidente ha l'obbligo di rispondere direttamente o per iscritto, entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 13 Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Presidente si avvale dell'Ufficio di segreteria del Comune di Castelfiorentino.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI ED ASSESSORI

Art. 14 Entrata in carica e convalida degli eletti

1. L'entrata in carica e la convalida degli eletti sono disciplinate dall'art. 38, comma 4 e dall'art. 41, comma 1 del DS. Lgs. N. 267/2000.
2. La convalida viene deliberata con un'unica votazione per tutti gli eletti la cui elezione sia convalidabile e con separate votazioni per gli eletti riguardo ai quali sussiste una delle cause di ineleggibilità. Alla seduta e alla votazione possono partecipare i Consiglieri della cui ineleggibilità si discute.
3. Ferme restando le disposizioni normative in materia di convalida degli eletti, i Consiglieri Comunali durano in carica dalla proclamazione della loro elezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

Art. 15 Partecipazione alle sedute

1. Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
2. In caso di assenza, la giustificazione, con indicazione dei motivi, va comunicata in forma scritta al Presidente del Consiglio, anche tramite e-mail.
3. Il Presidente del Consiglio, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, ne informa il Consiglio ad inizio seduta.

Art. 16 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le assenze, senza giustificato motivo, dei Consiglieri, che non partecipino alle sedute del Consiglio ininterrottamente per almeno cinque sedute consecutive, comportano, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'avvio del procedimento di decadenza disciplinato dalla predetta disposizione.

Art. 17 Dimissioni e surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri Comunali sono presentate con le modalità e i termini di cui all'art. 38, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art. 45, comma 1 del n. 267/2000.

Art. 18 Assessori

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto, non concorrendo a determinare il quorum per la validità dell'adunanza. Hanno diritto di intervento nelle discussioni consiliari e funzione di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dal Sindaco e dalla Giunta.

CAPO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Sezione I

Diritto di Accesso

Art. 19 Diritto di avere notizie e informazioni

- 1.** Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 i Consiglieri Comunali esercitano il diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale utili per l'espletamento del loro mandato.
- 2.** I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti o cui comunque partecipa, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, entro trenta giorni dalla richiesta.
- 3.** I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti di cui possono prendere visione, anche se contenuti in supporti informatici o elettromagnetici, indicando espressamente che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta .
- 4.** Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al richiedente di definire, d'intesa con la struttura comunale, tempi e modalità di esercizio del diritto di accesso.
- 5.** Il diniego o differimento dell'accesso o dell'informazione può essere opposto per iscritto dall'amministrazione solo per motivi normativamente previsti, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Contro il diniego il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Sezione II

Diritto di Iniziativa

Art. 20 Iniziativa

- 1.** I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 2.** Il diritto di iniziativa si esercita mediante:
 - a) formulazione di proposte aventi ad oggetto l'indicazione di argomenti rientranti nelle materie di competenza del Consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi;
 - b) richiesta di trattazione urgente di taluno degli argomenti con inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proposta di questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali;
 - d) presentazione di emendamenti, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 21 Proposte di deliberazione

- 1.** I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio.
- 2.** La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
- 3.** Se la proposta è accolta dal Consiglio, il Sindaco ne cura la trasmissione all'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni, dopodiché il Presidente iscrive la proposta, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

Art. 22 Presentazione di emendamenti

- 1.** Gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi, relativamente ad una proposta di deliberazione o a parti di essa, possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari.
- 2.** Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
- 3.** La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale, fino all'inizio della trattazione dell'argomento.
- 4.** I subemendamenti vengono presentati per iscritto nel corso della discussione.
- 5.** Le Commissioni Consiliari possono presentare emendamenti formulati in sede di esame dell'atto e votati almeno dalla maggioranza dei presenti.
- 6.** In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati, purché sottoscritti, alternativamente, dal Sindaco, dal Vicesindaco o dall'Assessore competente per materia.
- 7.** Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
- 8.** Ciascun Consigliere può ritirare i propri emendamenti fino a quando la discussione viene chiusa. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio e riproposto da altro Consigliere.

Art. 23 Discussione degli emendamenti

- 1.** Per tutti gli emendamenti presentati relativi a uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
- 2.** Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
- 3.** Il Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, non può intervenire più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di tre minuti, tempo comprensivo anche dell'eventuale dichiarazione di voto.
- 4.** Chiusa la discussione, esaurita la fase delle dichiarazioni di voto ad essi relativi, il Presidente pone in votazione i subemendamenti e gli emendamenti nell'ordine della proposta in esame.

5. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
6. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
7. Ciascun Consigliere può intervenire, sugli emendamenti per un tempo complessivo non superiore a tre minuti.
8. Il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, ha facoltà di derogare ai tempi e modi di discussione di cui al presente articolo ove, per numero o importanza degli emendamenti, si renda necessario ed opportuno modificare i tempi di intervento.

Art. 24 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, formulata per iscritto e sottoscritta da uno o più Consiglieri, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale o chiarimenti circa i motivi o intendimenti in merito alla loro condotta.
2. L'interrogazione è formulata per iscritto, è sottoscritta da uno o più Consiglieri ed è obbligatoriamente inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, intendendosi per tale quello per il quale non è stata ancora disposta la convocazione.
3. Le interrogazioni, iscritte all'ordine del giorno, vengono discusse, all'inizio della seduta consiliare, secondo l'ordine di presentazione, per un tempo massimo di novanta (90) minuti, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.
Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, non "trattate" per scadenza del termine massimo sopra indicato, sono rinviate alla seduta consiliare successiva; l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio successivo avviene in via "automatica", senza necessità di nuova presentazione da parte del/dei Consigliere/Consiglieri sottoscrittori.
E' facoltà del Consigliere/Consiglieri sottoscrittori ritirare, con nota scritta, l'interrogazione presentata e rinviata a successiva seduta.
4. Ogni interrogante ha a disposizione un tempo massimo di cinque minuti per esporre la propria interrogazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono rese dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente, non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatto nel tempo massimo di tre minuti.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, procederà alla replica il primo dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia, un altro dei sottoscrittori.
7. Nella formulazione dell'interrogazione il presentatore può richiedere di ricevere risposta scritta che dovrà essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni.
8. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga rispettato, il Sindaco o l'Assessore di riferimento, dovrà informare il Consiglio, nella prima seduta successiva alla scadenza, circa le motivazioni della mancata risposta nei termini.

9. Il Presidente del Consiglio può dichiarare motivatamente all'interrogante l'inammissibilità dell'interrogazione laddove l'esigenza conoscitiva dell'interrogante possa essere soddisfatta mediante l'esercizio del diritto di avere notizie e informazioni di cui al precedente art. 19.

Art. 25 Informativa

1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Sindaco e al Presidente del Consiglio di svolgere alla fine delle loro comunicazioni all'inizio di ogni seduta, un resoconto quanto più possibile esaustivo dei fatti di cogente attualità ovvero di atti posti in essere dall'Amministrazione.

2. Ogni richiesta di informativa deve essere presentata fino a 24 ore prima del Consiglio e indirizzata a Presidente e Sindaco. Il presidente riferirà sulla presenza di informative all'inizio della seduta.

3. Il Presidente o il Sindaco rispondono in cinque minuti a ogni richiesta di informativa, i Consiglieri richiedenti hanno facoltà di replica per due minuti.

Art. 26 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

2. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto e sottoscritte da uno o più Consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile.

4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare motivatamente per iscritto al proponente l'inammissibilità della mozione che violi disposizioni di legge e/o di Statuto o contrasti con deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale.

5. Il proponente o uno dei proponenti illustra la mozione al Consiglio Comunale per un tempo non superiore a **cinque** minuti. Il Sindaco o l'Assessore sono tenuti a precisare la posizione della Giunta in un tempo non superiore a **cinque** minuti. Segue il dibattito, nel quale ciascun Consigliere può intervenire una sola volta per un tempo non superiore a cinque minuti, e la votazione.

6. Al termine della discussione, il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque minuti. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai due minuti.

7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione ma votati separatamente, con la procedura di cui al precedente art. 23.

8. Alle mozioni si applicano le disposizioni in materia di proposte deliberative, in quanto compatibili (vedi art. 21).

9. Qualora siano state presentate più mozioni su questioni od oggetti identici o strettamente

connessi, su proposta dei proponenti e previa approvazione in Conferenza dei Capigruppo, si svolge un'unica discussione. Le mozioni vengono votate separatamente, salvo diversa disposizione del Consiglio.

10. L'attuazione della mozione è curata dal Presidente del Consiglio, che in particolare:

- provvede a trasmetterla al Sindaco qualora la mozione approva interessi comportamenti, attività, iniziative, atti, programmi e obiettivi del Comune;
- provvede a trasmetterla agli enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, qualora ad essi si riferisca.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale può proporre di rinviare la mozione o di trasferirla alla Commissione Consiliare competente, previo consenso del proponente e della maggioranza dei Consiglieri (Sindaco escluso).

Art. 27 Ordini del Giorno

1. L'ordine del Giorno è un provvedimento approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenza amministrativa del Consiglio.

2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto e sottoscritte da ciascun Consigliere, e sono iscritte all'Ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla presentazione.

3. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno ad inizio seduta e comunque entro la prima ora, ma in tal caso la discussione e la votazione degli stessi nella seduta in corso sono subordinate all'assenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari presenti alla seduta, sentito il Presidente del Consiglio sull'ordine dei lavori.

4. La discussione degli Ordini del Giorno avviene con la stessa modalità delle mozioni.

5. Nei confronti degli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 23.

6. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di un ordine del giorno, il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso del proponente dell'ordine del giorno.

Art. 28 Assenza del proponente

1. La mozione o l'ordine del giorno, iscritti all'ordine del giorno del Consiglio e non trattati per assenza ingiustificata del proponente protratta per tre sedute, non verranno più inseriti all'ordine del giorno delle sedute successive.

Sezione III

Dovere Trasmissione Dati

Art. 29 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 14, del d.Lgs. 14/3/2013, n. 33, nonché le attestazioni e dichiarazioni da rendersi per gli effetti della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Art. 30 Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri Comunali. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un Gruppo.

3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e, per conoscenza, al Sindaco, il nominativo del Capogruppo entro 10 giorni dalla seduta di insediamento. Con la stessa procedura devono essere segnalate le eventuali variazioni. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capogruppo il Consigliere Anziano del Gruppo ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto.

4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati o sospesi dalla carica devono far pervenire al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scritta indicante il Gruppo al quale aderiscono.

5. Ogni Gruppo è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del

proprio Capogruppo.

6. I Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo di cui fanno parte e confluire in Gruppo diverso esistente o, eventualmente, dar vita ad un nuovo Gruppo, fermo restando quanto precisato al precedente comma². In tal caso, i Consiglieri recedenti, sono tenuti a dare comunicazione scritta del trasferimento, con allegata accettazione del Capogruppo di nuova appartenenza.

7. Il Consigliere che recede dal Gruppo di originaria appartenenza e non aderisce ad alcuno dei Gruppi esistenti in Consiglio non acquista le prerogative di un Gruppo. Qualora uno o più Consiglieri vengano a trovarsi in tale condizione gli stessi confluiscono nel Gruppo Misto, che elegge al proprio interno un Capogruppo.

8. I Consiglieri possono essere esclusi dal Gruppo di cui fanno parte. L'esclusione di uno o più componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dall'esclusione l'eventuale adesione ad altro Gruppo.

Art. 31 Denominazione Gruppi - Disconoscimento

1. Ciascun Gruppo Consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, può disconoscere la denominazione di un Gruppo qualora sia contraria alla legge, e invitare il Gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

3. I Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione in corso di mandato, dandone tempestiva comunicazione, sottoscritta per accettazione da tutti i componenti del Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale.

4. I precedenti commi non si applicano al Gruppo misto che resta imm modificabile per l'intero mandato amministrativo.

CAPO V

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 32 Composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Capigruppo è istituita ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto Comunale.

2. La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o della maggioranza dei Capigruppo.

4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno dal Presidente alle riunioni della Conferenza può partecipare il Segretario Comunale o altro funzionario comunale, nonché il Sindaco o un Assessore.

5. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare opportunità e urgenza il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e la può riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta in corso.

6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.

7. Possono partecipare alla Conferenza per delega scritta e in sostituzione dei rispettivi Capigruppo, altri Consiglieri del medesimo Gruppo.

8. Delle riunioni della Conferenza viene redatto un resoconto sommario, a cura del Capogruppo designato in qualità di verbalizzante. In tali funzioni il Presidente può anche chiedere l'assistenza di un dipendente del comune.

CAPO VI

COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I

Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 33 Istituzione

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono tre, e precisamente:

Commissione consiliare permanente Atti normativi e affari generali

Commissione consiliare permanente Bilancio e finanze

Commissione consiliare permanente Urbanistica, ambiente e Assetto del territorio

2. La Conferenza dei Capigruppo propone il numero dei Componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e le specifiche materie di competenza di ciascuna.

3. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti procede alla costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che restano in carica quanto il Consiglio stesso.

4. Il presidente e il vicepresidente di ciascuna commissione sono eletti dalla stessa nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal presidente del consiglio comunale entro giorni 30 da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

5. In ogni caso di sostituzione di un Consigliere, il Gruppo di appartenenza, tramite il proprio Presidente, designa un altro rappresentante. Il nominativo è comunicato al Presidente del Consiglio che procede alla sostituzione del Commissario. La sostituzione del Commissario decorre dal momento in cui il nuovo nominativo viene comunicato formalmente dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio.

6. Quando i Commissari siano impossibilitati a partecipare ad una seduta delegano per iscritto, anche tramite mail, dando conto dell'impedimento, altro Consigliere del proprio Gruppo ad intervenire. La delega dovrà essere conferita di volta in volta e consegnata al Presidente della Commissione che ne dà atto nel verbale della seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

Art. 34 Composizione

1. Il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, fissato nell'atto consiliare di istituzione è uguale per tutte le Commissioni. Il numero totale dei componenti di tutte le Commissioni viene ripartito in ragione del sessanta per cento ai gruppi di maggioranza e del quaranta per cento ai gruppi di minoranza salvo diverso rapporto percentuale scaturito dal primo turno delle Elezioni Amministrative, con ulteriore ripartizione al loro interno proporzionata al risultato elettorale conseguito dai diversi gruppi, fermo restando che ciascun Gruppo costituito è comunque rappresentato in ciascuna Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco, benché membri del Consiglio, non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, nelle quali hanno però facoltà di intervento senza diritto di voto.

Art. 35 Partecipazione ad altre Commissioni

1. Ciascun Consigliere può partecipare e intervenire alle sedute di tutte le Commissioni Consiliari Permanenti, anche di quelle di cui non è componente, senza diritto di voto.

Art. 36 Presidente e Vicepresidente

1. Fino all'elezione del Presidente e Vicepresidente, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio, che la presiede.

2. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e i tempi degli interventi, e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con questo nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono tuttavia essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente o del Vicepresidente della Commissione, il Presidente del Consiglio procede alla surroga del commissario in sede di Consiglio, alla prima seduta utile. Il nuovo presidente e vicepresidente saranno eletti alla prima commissione utile.

Art. 37 Assegnazione degli affari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

2. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale devono essere preventivamente

esaminate dalla Commissione competente per materia. Le mozioni vengono esaminate dalla Commissione secondo la procedura e le modalità indicate dal precedente art. 26, comma 5.

3. Non sono oggetto di esame preventivo da parte delle Commissioni le proposte di:

- mozione di sfiducia;
- revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
- istituzione commissioni speciali;

4. Qualora un affare ricada nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna disponendo la trattazione e votazione in sede di Commissioni riunite. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più giovane di età.

5. Se il Presidente di una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, lo comunica al Presidente del Consiglio che decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

6. Le Commissioni, per il tramite del proprio Presidente, possono chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, degli Assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, di funzionari, Dirigenti del Comune, di Amministratori e Dirigenti di Aziende dipendenti; possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 38 Validità delle votazioni

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti.

Art. 39 Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. Il Segretario della Commissione è individuato o dal Comune scegliendoli tra i dipendenti in servizio con almeno Cat. B, ovvero è nominato di volta in volta dal presidente della Commissione tra i Consiglieri presenti, con il compito di redigere, in forma di resoconto sommario, il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

2. I componenti della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente le loro dichiarazioni.

3. Il Presidente può richiedere ai Commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che vengano trattate questioni relative a persone, in cui cioè la Commissione è tenuta a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche o sugli atti di una persona; in tal caso il Presidente, nella convocazione dichiara la seduta segreta.

Art. 40 Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati, comunque non inferiori a tre giorni.

SEZIONE II

Le Commissioni Speciali

Art. 41 Costituzione

1. Ai sensi dell'art18 dello Statuto, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni Speciali, con compiti e attribuzioni consultive, conoscitive e propositive,.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio:
 - istituisce la Commissione Speciale;
 - ne nomina il Presidente;
 - ne indica i compiti e criteri di svolgimento dei lavori;
 - fissa il termine di conclusione dei lavori.
3. I lavori delle Commissioni Speciali possono essere supportati, in forma di audizione, di soggetti esterni l'Amministrazione Comunale, pubblici o privati.

CAPO VII

DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42 Oggetto della disciplina

1. Le norme del presente capo disciplinano le modalità con le quali sono forniti al Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie che lo stesso, attraverso apposita struttura amministrativa, gestisce ai fini del funzionamento proprio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite.

Art. 43 Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

1. La struttura di supporto al Consiglio Comunale, preposta ad assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio, è rappresentata dal servizio di Segreteria del Comune.
2. La struttura di cui al comma 1 attua le direttive funzionali impartite del Presidente del Consiglio ed è posta alle dipendenze gerarchiche del Segretario Generale.
3. Gli atti di organizzazione della struttura di cui al comma 1 sono assunti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Segretario Generale, secondo la rispettiva competenza, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio;
 - b) l'attribuzione della responsabilità della struttura.

Art. 44 Compiti della struttura di supporto al Consiglio

1. La Struttura di supporto al Consiglio di cui al precedente art. 42 è costituita ed organizzata nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio.

2. La struttura di supporto al Consiglio assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.

3. La struttura di supporto al Consiglio, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo per le attività del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) coadiuva il Presidente nelle attività necessarie ad assicurare adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

b) collabora con il Presidente del Consiglio nella tutela dei diritti dei Consiglieri a garanzia dell'effettivo esercizio delle loro funzioni provvedendo anche a soddisfare le richieste presentate dai Consiglieri per ottenere informazioni, notizie, copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato;

c) cura la convocazione del Consiglio Comunale;

d) è d'ausilio all'attività delle Commissioni Consiliari;

e) fornisce agli uffici competenti la documentazione necessaria per la liquidazione dell'indennità per il Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri, nonché per il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute consiliari o, comunque, per lo svolgimento delle funzioni e per la liquidazione delle indennità di missione;

f) provvede, per il tramite dell'Ufficio preposto alle attività economiche dell'Ente, all'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.

Art. 45 Risorse finanziarie attribuite al Consiglio

1. Il bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza della struttura di supporto.

2. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprende, di norma, una apposita sezione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio.

3. La Giunta Comunale per adottare variazioni al bilancio di previsione relative alle voci che riguardano il Consiglio Comunale ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale il quale, a sua volta, provvede ad informare la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 46 Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei Gruppi Consiliari, per le riunioni dei propri Consiglieri, dei locali individuati di volta in volta a seconda della disponibilità degli stessi durante l'orario di presenza dei dipendenti comunali. Per tale utilizzo, il Gruppo Consiliare dovrà

presentare apposita domanda almeno due giorni lavorativi prima al Segretario Comunale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

CAPO I

LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 47 Programmazione dei lavori

1. Per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, l'attività dell'organo deve essere appropriatamente programmata nell'arco dell'anno solare.
2. Il programma dei lavori, il calendario delle sedute, la scelta degli argomenti da porre all'ordine del giorno nonché i modi e i tempi della discussione vengono definiti dal Presidente del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 48 Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Consigliere Anziano.
2. L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è comunicato al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri mediante posta elettronica all'indirizzo e_mail comunicato dal Consigliere appena entrato in carica che resta valido fino a nuova comunicazione debitamente protocollata.
3. Qualora, per ragioni tecnico-informatiche, si renda impossibile consegnare l'avviso di convocazione nelle modalità previste dal comma 2, l'avviso è consegnato a ciascun consigliere ed al Sindaco presso il domicilio fisico eletto. L'avviso, in assenza dell'interessato, può essere consegnato a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, previo accordo con il consigliere.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con le modalità di cui ai commi precedenti, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.
5. In caso di sedute d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere inoltrato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. Per urgenze sopravvenute è consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con comunicazione da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima delle sedute.
7. Gli elenchi degli oggetti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.
8. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno saranno depositati, ove possibile, in formato digitale in aree "dedicate", dopo che ai Consiglieri comunali saranno forniti accreditamenti

e password *personalizzati*, per l'accesso a tali aree. In alternativa, saranno depositati in formato cartaceo presso il Servizio segreteria, a disposizione dei Consiglieri Comunali. Quando possibile, gli uffici anticipano l'invio del materiale tramite posta elettronica.

9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non viene depositata, con le modalità di cui sopra, almeno tre giorni prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari al suo esame, salvo urgenze sopravvenute e per le quali sono previste ventiquattro ore.

CAPO II

DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 49 Poteri del Presidente

1. Al Presidente del Consiglio è attribuito dalla legge il potere di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. In quest'ambito il Presidente:

- dichiara aperta la seduta, previo accertamento della regolarità della convocazione e del numero legale;
- nomina tre scrutatori, dei quali due di minoranza e uno di maggioranza;
- effettua comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
- dirige la discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo che non sia stata chiesta e ottenuta la proposta di inversione;
- concede la facoltà di parlare ai Consiglieri che ne facciano richiesta;
- dichiara la chiusura della discussione su ogni proposta;
- dichiara l'apertura della votazione;
- proclama l'esito della votazione;
- richiama i Consiglieri ad attenersi all'argomento;
- richiama i Consiglieri che tengono atteggiamenti oltraggiosi o disturbano i lavori consiliari fino a togliere loro la parola, ove perseverino;
- procede prima alla sospensione temporanea della seduta, poi allo scioglimento qualora i tumulti o le cause che hanno dato origine alla sospensione, non siano cessati;
- dichiara la chiusura dell'adunanza.

Art. 50 Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione, evitare l'esposizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere e rimanere in silenzio mantenendo un atteggiamento corretto.

2. Nessuna persona estranea può aver accesso, durante la seduta, alla parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione degli impiegati incaricati di coadiuvare il Segretario, degli uscieri di servizio, dei funzionari comunali eventualmente chiamati, dei giornalisti debitamente autorizzati, quando sia loro riservato un posto nell'aula e dei soggetti debitamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco.

3. Il Presidente, al fine di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio, può avvalersi degli agenti di Polizia Municipale.

4. Nelle sedute pubbliche il Presidente può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 51 Dichiarazione di apertura della seduta

1. All'apertura della seduta il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Al termine della chiamata nominativa, il Segretario comunica il numero dei presenti al Presidente.

2. Il Presidente dichiara la seduta valida, ove accerti il numero legale richiesto o deserta qualora il numero legale non venga raggiunto.

3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può disporre in corso di seduta la verifica del numero legale con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta.

4. Dopo l'apertura della seduta, il Presidente chiede ai Gruppi Consiliari di nominare gli scrutatori in quota di due per la maggioranza e uno per la minoranza.

Art. 52 Norme generali sulla discussione

1. Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento e dà, se richiesta, la parola per la presentazione a:

- Sindaco;
- Assessore incaricato;
- Presidente della Commissione Consiliare Permanente che ha istruito la proposta;
- Consigliere proponente, nel caso di proposta di iniziativa consiliare;
- Dirigenti comunali o consulenti incaricati dall'amministrazione, che potranno inoltre intervenire per le risposte, integrazioni e precisazioni richieste.

2. Dopo la presentazione, che nel complesso non potrà avere durata superiore a dieci minuti, salvo diversa determinazione ai sensi del presente Regolamento, il Presidente del Consiglio apre la

discussione concedendo la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, nell'ordine di iscrizione.

4. Nel corso della discussione il relatore nella persona del Sindaco, dell'Assessore incaricato, del Presidente della Commissione Consiliare Permanente che ha istruito la proposta o del Consigliere proponente hanno inoltre facoltà di intervento in ordine ad eventuali questioni pregiudiziali o sospensive sollevate per un tempo pari a quello a disposizione dei Consiglieri.

Art. 53 Poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di parola su ogni questione posta in discussione e possono intervenire per non più di **cinque** minuti, salvo che il presente Regolamento non abbia stabilito tempi diversi.

2. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola per il secondo intervento per un tempo non superiore a **tre** minuti, salvo che il presente Regolamento non abbia stabilito tempi diversi.

3. Il Presidente, concede la parola ai Consiglieri che lo richiedano, secondo l'ordine di prenotazione degli interventi.

4. Allo scadere del tempo previsto per l'intervento l'oratore, avvertito dal Presidente, deve concludere.

5. Scaduto il termine il Presidente, richiamato l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 54 Silenzio durante la discussione

1. I Consiglieri sono tenuti a concorrere al mantenimento del silenzio durante la discussione, e a tenere comportamenti che favoriscano l'ordinato procedere dei lavori, durante i quali è vietata l'esibizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere. In caso di necessità, è consentito rispondere a cellulare, allontanandosi dall'aula, fatto salvo il regolare svolgimento dei lavori del consiglio.

Art. 55 Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine, durante i lavori del Consiglio, consiste in un richiamo verbale, da parte di uno o più Consiglieri, ad osservare le norme di legge, dello Statuto o del presente Regolamento nel presentare, discutere e approvare una deliberazione.

2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.

3. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'eventuale intervento, della durata di non più di tre minuti, di un Consigliere contrario alla mozione.

Art. 56 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha questione pregiudiziale quando un Consigliere chiede che un argomento o l'intero ordine del giorno della seduta non venga discusso, precisandone i motivi.

2. Si ha questione sospensiva quando, nel corso della trattazione, il Consigliere ne chieda

motivatamente il rinvio.

3. Le questioni pregiudiziali devono essere proposte prima dell'inizio della discussione dell'argomento a cui si riferiscono.

4. Su tali questioni il Consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un Consigliere contrario, entrambi per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 57 Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri e degli Amministratori

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.

2. Il Consigliere, Sindaco o Assessore che chieda la parola per fatto personale deve indicare in cosa esso consista, dopo di che il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

3. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante.

4. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di cinque minuti nel loro complesso.

Art. 58 Ordine di trattazione

1. La trattazione degli argomenti si svolge secondo l'ordine di iscrizione degli stessi all'ordine del giorno.

2. Il Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo e ciascun Consigliere possono chiedere che venga modificato l'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio o in corso di seduta.

3. Sulla proposta decide il Presidente.

Art. 59 Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento abbiano parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al Sindaco e ai relatori per l'eventuale replica conclusiva (che non potrà nel complesso avere durata superiore a **cinque** minuti, salvo diverse indicazioni previste dal presente Regolamento) e, per la dichiarazione di voto, a non più di un Consigliere per Gruppo.

2. I Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio Gruppo di appartenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto.

3. Ogni dichiarazione di voto deve essere espressa nel tempo massimo di **tre** minuti.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 60 Espressione del voto

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è di norma a scrutinio palese e si effettua per alzata di mano.
2. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta di un Consigliere effettuata prima che abbiano inizio le operazioni di voto, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso il Segretario procede all'appello prendendo nota dei nominativi dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario e delle astensioni, e ne dà comunicazione al Presidente che proclama il risultato.

Art. 61 Votazioni Segrete

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione a scrutinio segreto, questa si effettua per mezzo di schede depositate dai Consiglieri in un'unica urna posta presso la Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede viene effettuato dai Consiglieri scrutatori. Il Presidente proclama l'esito delle operazioni di voto.

Art. 62 Esito delle votazioni

1. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
2. In caso di parità di voti la proposta deliberativa non è né approvata né respinta e può essere riproposta per la votazione a partire dalla seduta successiva.
3. Qualora il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla l'operazione e ne dispone la ripetizione.
4. Se, in virtù dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e scioglie la seduta.

Art. 63 Immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO V

VERBALIZZAZIONE

Art. 64 Redazione del verbale delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate su supporto magnetico e/o digitale, e conservate - *in maniera sicura* - sul server dell'Ente.
2. Le registrazioni delle sedute vengono successivamente trascritte, con indicazione dei nomi dei Consiglieri presenti alla votazione dei singoli argomenti, dell'esito delle votazioni e l'elencazione

degli astenuti.

3. A cura dell'Ufficio Segreteria la trascrizione della discussione consiliare viene allegata, distintamente per ciascuna deliberazione, all'originale del relativo verbale cui la discussione si riferisce.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 Disposizione finale e transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data della delibera consiliare di approvazione eccezion fatta per quanto specificato nel successivo comma 2

2 L'istituzione delle tre Commissioni consiliari permanenti indicate nell'art 33, comma 1 è rinviata a "*nuova legislatura*". Fino a tale data continuano ad operare le Commissioni consiliari permanenti e di cui all'art 8, comma 3, del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 17 del 16/03/95. Le Commissioni consiliari permanenti indicate nel richiamato art 8 comma 3 sono rette, con l'entrata in vigore di questo Regolamento, dai principi e dalle disposizioni che trovasi contenute nel Titolo I, Capo VI, Sezione I (artt 33/40).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di cui alla delibera consiliare n. 17 sopra richiamata.